



Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Quesiti interpretativi Confindustria

Dicembre 2025



SOMMARIO

1.	Premessa.....	2
2.	Articolo 2 – Ambito di applicazione.....	2
3.	Articolo 3 – Definizioni.....	3
4.	Articolo 5 – Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi.....	5
5.	Articolo 6 – Imballaggi riciclabili.....	6
6.	Articolo 7 – Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica.....	8
7.	Articolo 10 – Riduzione al minimo degli imballaggi.....	9
8.	Articolo 12 – Etichettatura dell’imballaggio.....	10
9.	Articolo 15 – Obblighi dei fabbricanti.....	11
10.	Articolo 18 – Obblighi degli importatori.....	12
11.	Articolo 24 – Obbligo relativo agli imballi eccessivi.....	12
12.	Articolo 25 e Allegato V – Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio.....	12
13.	Articolo 29 – Obiettivi di riutilizzo.....	15
14.	Articolo 39 – Dichiarazione di Conformità UE.....	19
15.	Articolo 45 – Responsabilità estesa del produttore.....	21
16.	Articolo 67 – Modifiche della direttiva (UE) 2019/904.....	21
17.	Allegato II – Categorie e parametri per valutare la riciclabilità degli imballaggi.....	21
18.	Questioni ulteriori e casi specifici.....	22

1. Premessa

Il **Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR)**, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 22 gennaio scorso, ha introdotto un quadro normativo unico e vincolante per l'intero ciclo di vita degli imballaggi, abrogando la direttiva 94/62/CE. Il regolamento, entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, **si applicherà, con obblighi progressivi, a partire dal 12 agosto 2026.**

Data la portata trasversale della materia, Confindustria ha seguito con grande attenzione l'*iter* di definizione del testo a livello europeo, lavorando affinché fosse quanto più equilibrato possibile. Pertanto, in vista della sua applicazione, riteniamo fondamentale proseguire con azioni coordinate e unitarie per garantire un'interpretazione e un'attuazione omogenee delle nuove disposizioni, evitando ulteriori irrigidimenti e barriere per gli operatori economici.

Alla luce dei numerosi dubbi interpretativi emersi all'interno del proprio Sistema Associativo, Confindustria ha ritenuto opportuno predisporre un documento unitario che li raccolga e sistematizzi, riportandoli nei paragrafi seguenti.

2. Articolo 2 – Ambito di applicazione

L'**articolo 2** stabilisce il campo di applicazione del Regolamento, che copre tutti gli imballaggi immessi sul mercato, indipendentemente dal materiale utilizzato, e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi vengono utilizzati. Alla luce di quanto precede, si formulano le seguenti richieste di chiarimento interpretativo relative all'articolo 2.

- **Imballaggi utilizzati per il trasporto di merci pericolose**

Considerato che in diversi articoli del Regolamento sono previste **esclusioni/deroghe per gli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci pericolose conformemente alla Direttiva 2008/68/CE** (ad esempio, l'articolo 6 in materia di imballaggi riutilizzabili e l'articolo 7 relativo al contenuto minimo di riciclato negli imballaggi di plastica), e che l'articolo 2 del Regolamento stabilisce la prevalenza della suddetta Direttiva in caso di conflitto, occorre **chiarire come deve essere interpretata l'esclusione/deroga degli imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose prevista da diversi articoli del Regolamento.**

In particolare, andrebbe chiarito che si considerano esclusi **tutti gli imballaggi ricadenti nel campo di applicazione della Direttiva 2008/68/CE** e utilizzati per il trasporto di merci pericolose (come gli imballaggi utilizzati nel regime delle quantità limitate o nelle esenzioni per unità di collo) **e non solo quelli per i quali è richiesta l'omologazione.** Inoltre, sarebbe opportuno non fare riferimento solamente alla Direttiva 2008/68/CE per il trasporto interno di merci pericolose ma, in generale, ai **regolamenti inerenti al trasporto di merci pericolose per tutte le modalità di trasporto** (es. ICAO/IATA per il trasporto aereo e Codice IMDG per il trasporto marittimo). Questo eviterebbe difficoltà nella scelta e nella gestione degli imballaggi in caso di trasporto multimodale delle merci pericolose.

3. Articolo 3 – Definizioni

L'**articolo 3** del Regolamento reca un lungo elenco di definizioni. A tal proposito, si ritiene opportuno richiedere alcuni chiarimenti e conferme interpretative in merito ad alcuni aspetti applicativi.

- **“Immissione sul mercato” e “importatore”**

Con specifico riferimento ai **punti 10 («immissione sul mercato») e 17 («importatore») dell'articolo 3**, appare necessario chiarire l'ambito applicativo di tali definizioni. Il Regolamento, infatti, non fornisce una definizione di “*prodotto*”, elemento che può generare incertezze interpretative nel caso di operazioni commerciali complesse. In questo senso, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa – ad esempio, conciariera importi pelle grezza imballata da un Paese extra UE – occorrerebbe chiarire se tale materiale rientri nel concetto di “prodotto” ai fini del Regolamento e se, conseguentemente, l'impresa debba essere qualificata come “importatore” ai sensi dell'articolo 3, punto 17.

Al **punto 13**, il Regolamento identifica il «*fabbricante*» come «*la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati*» e, al contempo, al punto 16, identifica il «*fornitore*» come «*la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante*». **Tuttavia, non risulta chiaro chi debba essere considerato il fabbricante del prodotto imballato.** A tale riguardo, sarebbe opportuno precisare se un'impresa che acquista imballaggi vuoti per il trasporto della merce da essa prodotta possa rientrare nella definizione di fabbricante, qualora richieda al fornitore di imballaggi specifiche tecniche o funzionali relative al confezionamento.

Si suggerisce di considerare fornitore unicamente chi fornisce materiali per imballaggio, considerando fabbricante il primo attore nella filiera che produce l'imballo, anche se tale imballaggio è successivamente inviato ad un operatore economico che lo utilizza per imballare un proprio prodotto o vi appone un proprio marchio o logo, salvo l'imballaggio sia effettivamente personalizzato sulle esigenze del secondo operatore economico.

- **“Imballaggio biodegradabile”**

Sarebbe utile apportare maggiore chiarezza alla nozione di “*imballaggio biodegradabile*”, che non trova una definizione esplicita nel Regolamento PPWR, ma che si può desumere dall'Allegato II del Regolamento, relativo alle “*Categorie e parametri per valutare la riciclabilità degli imballaggi*” ai sensi dell'art. 6. Nello specifico, nella **tabella 1**, alla **nota 1** riferita alla **categoria n. 19** (“plastica biodegradabile rigida e flessibile”) si specifica quanto segue: “*Si noti che questa categoria contiene plastiche facilmente biodegradabili (vale a dire con una comprovata capacità di convertire oltre il 90% dei materiali originali in CO₂, acqua e minerali mediante processi biologici entro sei mesi), indipendentemente dalle materie prime utilizzate per la loro produzione. I polimeri di origine biologica che non sono facilmente biodegradabili rientrano nelle altre categorie di plastiche pertinenti”.*

Dal momento che la categoria n. 19 cui si riferisce tale nota riporta solo esempi di plastica biodegradabile a base biologica (i.e. PLA e PHB), mentre – come precisato dalla Commissione ¹– esistono anche plastiche Biodegradabili di origine fossile, occorre precisare che ai fini del PPWR possano comunque essere considerati imballaggi biodegradabili anche quelli che utilizzano polimeri di origine **non** biologica **e** che soddisfano il requisito di cui alla nota 1, ossia che l'imballaggio in plastica abbia *“una comprovata capacità di convertire oltre il 90% dei materiali originali in CO₂, acqua e minerali mediante processi biologici entro 6 mesi”*.

- **“Imballaggio composito”**

Il Regolamento riconosce la possibilità di progettare imballaggi i cui componenti siano **“separabili manualmente”** dal consumatore. Tale possibilità è infatti presente nella definizione di imballaggio composito: *“«**imballaggio composito**»: l'unità di imballaggio costituita da due o più materiali diversi che fanno parte del peso del materiale di imballaggio principale, che non sono separabili manualmente e che costituiscono pertanto un'unità individuale integrale, a meno che uno dei materiali non costituisca una parte insignificante dell'unità di imballaggio e in nessun caso più del 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio, escluse le etichette, le vernici, le pitture, gli inchiostri, gli adesivi e le laccature. Tale disposizione non pregiudica la direttiva (UE) 2019/904”*.

In aggiunta, l'Allegato II alla Tabella 4 del Regolamento recita:

«Elenco non esaustivo dei parametri per la definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio di cui all'articolo 6».

L'elenco che figura nella presente tabella è utilizzato come base per definire i criteri di progettazione per il riciclaggio, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 4. I criteri di progettazione per il riciclaggio sono poi utilizzati per definire i calcoli che porteranno alle classi di prestazione di cui alla tabella 3. Inoltre, la valutazione di tali parametri di cui in tale elenco considera: *«la separabilità di qualsiasi componente dell'imballaggio, sia manualmente a opera dei consumatori che negli impianti di trattamento;»*.

Si ritiene pertanto necessario dare una chiara definizione di come identificare un componente d'imballaggio separabile manualmente, ad esempio facendo riferimento a uno standard tecnico. Attualmente, a livello europeo, l'unico standard tecnico disponibile per misurare la separabilità manuale dei componenti di un imballaggio è il metodo di prova Aticelca 502:2022 dal titolo *“Analisi della separabilità manuale tra due o più costituenti, di cui almeno uno cartaceo, di un materiale o prodotto ai fini della loro raccolta differenziata e avvio a riciclo”*.

- **“Imballaggi raggruppati” e “imballaggi da trasporto”**

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro strategico dell'UE sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili; COM(2022) 682 final.

Con riferimento ai **paragrafi 6 e 7** dell'articolo 3, relativi rispettivamente agli **imballaggi raggruppati** (*grouped packaging*) e agli **imballaggi da trasporto** (*transport packaging*), si richiede un chiarimento circa la corretta qualificazione giuridica di alcuni prodotti.

A titolo esemplificativo, nel caso di 100 estremità di lattine (*can ends*) confezionate insieme in un sacchetto di carta, con 680 sacchetti collocati su un pallet e fissati con reggetta, le estremità vengono successivamente utilizzate dai riempitori o dai titolari del marchio per la chiusura delle lattine dopo il riempimento. Si chiede di chiarire se il **sacchetto contenente le 100 estremità di lattine** debba essere considerato **imballaggio raggrupato** oppure **imballaggio da trasporto** e, nel caso in cui fosse ricondotto alla seconda categoria, se per tali imballaggi si applichino gli **obiettivi di riutilizzo** previsti dal Regolamento.

Inoltre, con riferimento al **paragrafo 24** dell'articolo 3, relativo agli **imballaggi compositi**, si richiede di chiarire l'interpretazione del concetto di "materiali diversi": in particolare, se debbano essere considerati "diversi" esclusivamente i materiali di base (carta, plastica, metallo, legno, vetro) o se anche altre tipologie di materiali rientrino nella definizione.

Con riferimento al paragrafo 45, inoltre, relativo alle unità di imballaggio, si richiede di declinare i componenti integrati o separati.

4. Articolo 5 – Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi

Ai sensi dell'**articolo 5**, comma 5 del Regolamento 2025/40, a decorrere dal 12 agosto 2026 sarà vietata l'immissione sul mercato di imballaggi destinati al contatto con gli alimenti contenenti PFAS in concentrazioni pari o superiori a limiti stabiliti.

- **PFAS, Sostanze per - e polifluoroalchiliche**

La dichiarazione di conformità alle disposizioni relative al contenuto di PFAS negli imballaggi alimentari, prevista dallo stesso articolo, dovrà essere rilasciata a partire dalla medesima data. Allo stato attuale, sembra che esistano metodiche analitiche affidabili soltanto per 24 PFAS, e limitatamente alla loro determinazione in matrici quali acque, suoli o rifiuti.

Pertanto, al fine di garantire certezza agli operatori, risulta necessario definire con chiarezza quali PFAS debbano essere oggetto di misurazione ai fini della dimostrazione del rispetto del requisito di cui all'articolo 5 comma 5 del Regolamento nella dichiarazione di conformità. In particolare, occorre stabilire:

1. quali sostanze rientrino nel concetto di "PFAS totali";
2. le modalità con cui misurare la concentrazione di tali sostanze nei materiali da imballaggio.

Inoltre, si ritiene necessario ottenere alcuni chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- È necessario disporre di una **definizione giuridica certa e condivisa** di cosa si intende, in questo contesto, per "**prima immissione sul mercato**" degli imballaggi, sia vuoti sia contenenti un prodotto. L'assenza di una definizione univoca potrebbe infatti generare interpretazioni difformi tra i diversi Stati membri, tra gli organismi di certificazione e tra i clienti, con potenziali gravi ripercussioni per le imprese coinvolte.

- La mancanza di una definizione chiara risulta particolarmente critica anche in considerazione del fatto che il Regolamento **non fornisce indicazioni in merito alla gestione delle scorte di imballaggi con livelli di PFAS superiori ai limiti prodotti prima del 12 agosto 2026**. Ciò contrasta con quanto previsto da normative analoghe, come ad esempio quella relativa ai BPA, che contemplava un periodo fino a tre anni per lo smaltimento delle scorte esistenti.
- Risulta complesso applicare una norma che stabilisce limiti di **PFAS** in **assenza di una metodologia di analisi riconosciuta e standardizzata per la determinazione di tali livelli**. Per le imprese utilizzatrici, sarebbe opportuno chiarire che, in ogni caso, è sufficiente la dichiarazione di conformità UE rilasciata dal fornitore degli imballaggi.
- Il Regolamento non specifica, inoltre, le modalità di gestione degli imballaggi contenenti PFAS non intenzionalmente aggiunti. Tale lacuna, unitamente all'assenza di una metodologia analitica riconosciuta, rischia di generare rilevanti difficoltà operative per gli operatori del settore. Al fine di favorire una maggiore tracciabilità nella filiera e di facilitare la conformità pratica in assenza di una distinzione tra l'uso intenzionale e non intenzionale dei PFAS nel requisito, dovrebbe essere data alle imprese della filiera di approvvigionamento la possibilità di dimostrare la conformità ai limiti sui PFAS fornendo un'auto dichiarazione lungo tutta la catena del valore che attesti che nessun PFAS è stato intenzionalmente aggiunto all'imballaggio durante il processo di produzione e riempimento.
- Inoltre, con riferimento alle prescrizioni relative alle sostanze contenute negli imballaggi, **non è chiaro se i limiti per i PFAS si applichino solamente agli imballaggi destinati al contatto diretto con gli alimenti o anche a quelli per il trasporto di materie prime "food grade"**. Alla luce di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, si ritiene che l'applicazione debba riguardare i soli imballaggi destinati al contatto diretto; si richiede pertanto conferma in tal senso. Si chiede, altresì, conferma che, qualora un imballaggio non rientri tra quelli soggetti alle linee guida 2026, non sia necessario emettere dichiarazioni in questa fase.

5. Articolo 6 – Imballaggi riciclabili

L'articolo 6 prevede la **riciclabilità** di tutti gli imballaggi immessi sul mercato e individua le condizioni al verificarsi delle quali l'imballaggio è considerato riciclabile, salvo alcune eccezioni.

In particolare, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, **tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'UE dovranno essere riciclabili entro il 1° gennaio 2030**. Tuttavia, il **paragrafo 11, lettera g)**, dell'articolo 6 esenta da tale obbligo gli imballaggi di vendita realizzati in legno leggero, sughero, tessuto, gomma, ceramica, porcellana o cera. In questo senso, a nostro avviso, un tappo di sughero con zamak o altri materiali sarebbe esentato dall'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, data la presenza di uno dei materiali menzionati nell'articolo 6, paragrafo 11, lettera g), e la separazione dei diversi materiali risulterebbe, in tali casi, estremamente difficile. In aggiunta, poiché gli imballaggi realizzati in legno leggero rientrano tra le categorie esentate, si chiede conferma che, alla luce di tali indicazioni, anche i bancali di legno utilizzati come supporto possano essere considerati esentati.

Inoltre, si chiede di chiarire se siano previste delle **esenzioni dai requisiti di cui all'articolo 6**, motivate da esigenze tecniche o di sicurezza, per quanto riguarda gli **imballaggi ad alto effetto barriera**.

Si ritiene poi opportuno avere conferma che, **a decorrere dal 2030, tutti gli imballaggi dovranno garantire almeno il 70% di riciclabilità effettiva**, in conformità alle classi A, B e C previste dal sistema di classificazione della riciclabilità, non essendo previste deroghe specifiche a tale obbligo (rif. art. 6).

Ulteriori chiarimenti si rendono necessari anche in relazione ad alcuni aspetti applicativi e interpretativi dei paragrafi **3, 4a, 5a e 9** del medesimo articolo.

Per quanto riguarda l'**articolo 6, paragrafo 4a, lettera i)**, si ritiene necessario chiarire **come venga determinata la “qualità sufficiente”** dei materiali riciclati ai fini della progettazione per il riciclo (*Design for Recycling – DfR*). È essenziale a tal proposito considerare che – in linea con la definizione di riciclaggio di alta qualità (art. 3 comma 41 del PPWR) – i materiali riciclati possono essere utilizzati in sostituzione delle materie prime primarie per imballaggi o altre applicazioni.

Coerentemente, occorrerebbe esplicitare che l'impiego di **materiale proveniente da processi di riciclo** non dovrebbe costituire un aspetto di DfR, in quanto il rispetto dei requisiti tecnici di performance assicura di per sé livelli di performance comparabili con un imballaggio ottenuto da materiali vergini, inclusa la riciclabilità.

Inoltre, con riferimento all'**articolo 6, paragrafo 9**, si chiede di **confermare se, nel caso di un'unità di imballaggio composta da più componenti separabili, la valutazione della riciclabilità e l'attribuzione della classe di prestazione debbano essere effettuate per ciascun componente individualmente**, piuttosto che per l'unità di imballaggio nel suo complesso.

In relazione al **comma 10** dell'art.6, un imballaggio innovativo può essere esonerato dagli obblighi di riciclabilità per 5 anni dall'immissione sul mercato, purché il soddisfacimento della definizione di imballaggio innovativo sia approvato dall'Autorità competente e – successivamente – dalla commissione Europea. Tuttavia, la definizione di “imballaggio innovativo” non chiarisce cosa si intenda – ad esempio – con “nuovo materiale”, o per “miglioramento significativo” e “vantaggi ambientali complessivi dimostrabili”, con conseguenti possibili barriere all'innovazione. Inoltre, il regolamento non chiarisce quale debba essere l'iter di approvazione degli imballaggi innovativi. Pertanto, occorrerebbe chiarire possibilmente attraverso la stesura di linee guida europee e nazionali quali debbano essere i criteri che debba avere un imballaggio innovativo. Al contempo, occorrerebbe prevedere una procedura di verifica da parte delle autorità per accertare che l'imballaggio sia un imballaggio innovativo, esplicitando tempistiche, modalità di richiesta, parametri di valutazione. Si sottolinea a tal proposito, che un imballaggio che sia stato oggetto di progetti finanziati - a livello europeo o nazionale - legati all'innovazione dei materiali o ad aspetti di sostenibilità ambientale, dovrebbe per sua stessa natura aver soddisfatto i requisiti di imballaggio innovativo. Tale aspetto è essenziale per ridurre le barriere di immissione sul mercato dalla fase di ricerca a quella di industrializzazione.

Infine, **in attesa dell'adozione delle linee guida europee in materia**, si ritiene opportuno chiarire **quali criteri debbano essere seguiti dalle imprese per la valutazione della conformità degli imballaggi ai requisiti di riciclabilità**.

6. Articolo 7 – Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica

L'**articolo 7** del Regolamento prevede, entro le scadenze indicate dal medesimo articolo, un contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica. Vengono previsti obiettivi da conseguire entro il 1° gennaio 2030 e obiettivi più ambiziosi da conseguire entro il 1° gennaio 2040.

In particolare, il comma 1 prevede che: «*Entro il 1° gennaio 2030 tutte le parti di plastica... di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell'allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno:*

- a) 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto, ad eccezione delle bottiglie monouso
- b) 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
- c) 30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
- d) 35 % per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).»

A questo proposito, si ritiene opportuno richiedere un **chiarimento in merito al punto d), al fine di definire con precisione quali tipologie di imballaggi rientrino in tale categoria**: ad esempio, se vi rientrino i multipack o anche prodotti con rivestimenti per i quali occorra dimostrare la funzione barriera (es. paraffina).

Ancora, con riferimento all'articolo 7 del PPWR, non risulta definito quale **soggetto sia competente** per la verifica delle percentuali di contenuto riciclato. Si chiede, pertanto, di specificare se tale responsabilità ricada sul produttore, su un ente terzo accreditato oppure sull'autorità competente.

Inoltre, come indicato al paragrafo 8, si chiede conferma che l'adozione da parte della Commissione degli **atti di esecuzione relativi alla metodologia di calcolo del contenuto riciclato** sia prevista **entro il 31 dicembre 2026**, al fine di garantire chiarezza e tempestività nell'attuazione degli obblighi per gli operatori e che tali atti riconoscano il contributo del riciclo chimico e dell'approccio mass balance.

In aggiunta, relativamente agli **imballaggi multistrato PE+Alu**, si chiede di chiarire se tali imballaggi siano **esclusi dall'obbligo di contenuto minimo di materiale riciclato** previsto dall'articolo 7. Secondo quanto disposto dall'**articolo 7, paragrafo 1**, infatti, tali imballaggi **non risultano esclusi, a meno che la parte in plastica non rappresenti meno del 5% in peso dell'imballaggio** (rif. **art. 7.5**) o **tali imballaggi non ricadano nelle deroghe di cui all'articolo 7.4**. Si ritiene pertanto necessario un chiarimento esplicito in tal senso.

In relazione, inoltre, al **paragrafo 5, lettera b)** dell'articolo 7, che fa riferimento alle *parti in plastica* di un imballaggio, si rileva un dubbio interpretativo circa la **modalità di applicazione della soglia del 5% in peso**. Si chiede di chiarire se, ai fini dell'esenzione prevista, il limite del 5% debba essere valutato **sul peso complessivo di tutte le parti in plastica presenti nell'imballaggio**, oppure se debba essere **applicato individualmente a ciascun tipo di polimero**. Gli obblighi di contenuto riciclato, infatti, riguardano esclusivamente gli **imballaggi in plastica** e le

parti in plastica di un imballaggio, qualora queste ultime **rappresentino più del 5% in peso dell'imballaggio complessivo** (rif. **art. 7.1**). Si ritiene pertanto opportuno **verificare la sussistenza di tale condizione**, al fine di definire con chiarezza l'effettivo **ambito di applicazione dell'obbligo**.

7. Articolo 10 – Riduzione al minimo degli imballaggi

L'**articolo 10** prevede la riduzione al minimo degli imballaggi. In particolare, viene stabilito che entro il 1° gennaio 2030 il fabbricante o l'importatore provvede affinché l'imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito.

- **Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi nel caso di vernici e preparati**

Occorre **chiarire come debba essere gestito l'obbligo relativo agli imballaggi eccessivi nel caso di alcuni prodotti, come ad esempio vernici e preparati**, per i quali è frequente l'impiego di imballaggi contenenti una base alla quale l'utilizzatore finale deve aggiungere coloranti, diluenti o catalizzatori per ottenere il prodotto finito pronto all'uso.

Nel settore delle vernici destinate al pubblico (ad esempio le idropitture) e in alcuni preparati destinati prevalentemente a utilizzatori professionali e/o industriali, è infatti pratica comune fornire un imballaggio contenente una base (bianca o neutra) con un volume parzialmente non riempito, necessario per consentire le successive aggiunte da parte dell'utilizzatore. Per questa operazione viene normalmente utilizzato l'imballaggio originale contenente la "base", che viene consegnato al cliente con un volume significativo non riempito (cd. "volume residuo"), commisurato al volume finale del prodotto finito che si ottiene dopo l'aggiunta.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni esempi dei livelli di riempimento delle basi di cui sopra:

- base per idropitture da 14 litri – volume residuo per le aggiunte: 4 litri – rapporto: 22,2%;
- base per idropitture da 5 litri – volume residuo per le aggiunte: 2 litri – rapporto: 28,6%;
- binder per vernice industriale da 3,2 litri – volume residuo per le aggiunte: 2,1 litri – rapporto: 39,6%;
- binder per vernice industriale da 12,8 litri – volume residuo per le aggiunte: 10,2 litri – rapporto: 44,3%.

Per quanto lo scopo di queste prassi di riempimento sia facilitare le operazioni di aggiunta, risulta evidente che in generale si persegue anche una riduzione complessiva del numero di imballaggi da utilizzare, perché si evita agli utilizzatori finali di impiegare imballaggi nuovi puliti in cui fare le stesse operazioni.

Di conseguenza, queste prassi risultano coerenti con gli obiettivi generali di riduzione degli imballaggi previsti dal Regolamento, mentre un'applicazione rigida dell'articolo 10 ai casi sopra descritti potrebbe produrre un effetto contrario, incrementando l'utilizzo complessivo di imballaggi. Si ritiene pertanto necessario che vengano fornite **indicazioni specifiche sull'applicazione**

dell'obbligo relativo agli imballaggi eccessivi di cui all'articolo 10, tenendo conto delle particolarità operative del settore delle vernici e dei preparati analoghi.

Si chiede inoltre di chiarire cosa si intende per *“tipi e formati di imballaggi più comuni”*, al fine di evitare interpretazioni incoerenti (v. art. 10, comma 3).

- **Gestione del raccordo tra articolo 10 e 24 del PPWR in caso di eventuali conflitti tra le due disposizioni**

Si ritiene inoltre necessario chiarire come poter **gestire il raccordo tra l'articolo 10 e l'articolo 24 del Regolamento in caso di eventuali conflitti tra le due disposizioni**. A tal proposito, non risulta del tutto chiaro il rapporto tra le disposizioni di minimizzazione dell'imballaggio dell'art.10 con le previsioni di riduzione dello spazio vuoto dell'art.24. In teoria, infatti, si potrebbero verificare delle situazioni di conflitto tra i due requisiti. Ad esempio, per ridurre la quantità di materiale da imballaggio ai sensi dell'art. 10, potrebbe essere progettato un imballaggio primario di forma triangolare, ma l'utilizzo di tale formato potrebbe non garantire il rispetto dello spazio vuoto previsto dall'art 24. **Pertanto, sarebbe necessario chiarire che, in caso di rispetto dell'art 10 (requisito essenziale dell'imballaggio), ciò prevale sulle disposizioni previste dall'art. 24.**

8. Articolo 12 – Etichettatura dell'imballaggio

L'articolo 12 del Regolamento riguarda le **prescrizioni in materia di etichettatura** degli imballaggi.

- **Applicazione etichettatura imballaggi immessi sul mercato contenenti sostanze che destano preoccupazione**

In particolare, al paragrafo 1, l'articolo 12 stabilisce che:

«[...] Gli imballaggi immessi sul mercato e contenenti sostanze che destano preoccupazione sono contrassegnati mediante tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale conformemente alla metodologia di cui al secondo comma del paragrafo 7».

All'inizio della frase non è indicata la data di applicazione della disposizione. Sembrerebbe quindi che la stessa sia *“A decorrere dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 6 o 7 del presente articolo, se posteriore,”*, come indicato nel primo capoverso del paragrafo 1.

Il paragrafo 7 a sua volta prevede che:

«[...] Entro il 1° gennaio 2030 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia di identificazione delle sostanze che destano preoccupazione mediante tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale. Tale metodologia garantisce che la marcatura comprenda almeno il nome e la concentrazione della sostanza che desta preoccupazione presente in ciascun materiale di un'unità di imballaggio».

Alla luce di quanto sopra, si chiede conferma che la data di applicazione dell'obbligo di etichettatura per gli imballaggi immessi sul mercato contenenti sostanze che destano preoccupazione debba essere fissata a **24 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione** che la Commissione europea dovrà adottare entro il **1° gennaio 2030**.

- **Esenzione dall'obbligo di etichettatura del confezionamento primario e dell'imballaggio o confezionamento esterno di dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, medicinali veterinari e medicinali ad uso umano**

Si ritiene necessario chiarire come deve essere applicata l'esenzione dall'obbligo di etichettatura del confezionamento primario e dell'imballaggio o confezionamento esterno di dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, medicinali veterinari e medicinali ad uso umano.

A tal proposito, il paragrafo 11 prevede quanto segue: *«Il presente articolo non si applica al confezionamento primario né all'imballaggio o confezionamento esterno quali definiti nei regolamenti (UE) 2017/745, (UE) 2017/746 e (UE) 2019/6 e nella direttiva 2001/83/CE, se non vi è spazio sull'imballaggio a causa di altre prescrizioni in materia di etichettatura definite in tali atti legislativi dell'Unione, o se l'etichettatura dell'imballaggio potrebbe compromettere l'uso sicuro dei medicinali per uso umano o dei medicinali veterinari. »*

Il confezionamento secondario già oggi reca numerose informazioni, tutte importanti per il corretto e sicuro uso del dispositivo medico o diagnostico in vitro o del medicinale. Un ulteriore elemento aggiuntivo rischierebbe di distogliere l'attenzione dalle informazioni realmente indispensabili per la salute del cittadino ed essere anche motivo di confusione, laddove alcune confezioni non lo recassero unicamente per ragioni di dimensioni (peraltro difficilmente quantificabili in termini oggettivi). Il confezionamento primario, inoltre, essendo a diretto contatto col farmaco o con il dispositivo medico o diagnostico in vitro, è per legge sottoposto a specifiche regole di smaltimento (che variano a seconda che il farmaco sia o meno completamente utilizzato o che il dispositivo sia smaltito dopo la produzione o dopo l'uso e se sia o meno contaminato); **non è quindi possibile individuare un unico pittogramma per il loro smaltimento.**

Per questi motivi si ritiene necessario introdurre chiarimenti volti ad escludere i confezionamenti primari e secondari dall'ambito di applicazione del Regolamento.

9. Articolo 15 – Obblighi dei fabbricanti

L'articolo 15 stabilisce obblighi specifici a carico dei fabbricanti. In particolare, esso prevede che i fabbricanti:

- immettono sul mercato esclusivamente imballaggi conformi alle prescrizioni stabilite negli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi;
- prima dell'immissione dell'imballaggio sul mercato, eseguono o fanno eseguire per loro conto la procedura di valutazione della conformità (prevista dall'art. 38 del regolamento) e redigono la documentazione tecnica di cui all'Allegato VII al regolamento.

Alla luce di tali obblighi e di quanto previsto dal paragrafo 2 del medesimo articolo, si chiedono chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disposizione, con particolare riferimento al ruolo del certificato di conformità rilasciato dal fornitore dell'imballaggio ai fini dell'immissione del prodotto sul mercato.

10. Articolo 18 – Obblighi degli importatori

L'articolo 18 disciplina gli **obblighi degli importatori** i quali, ai sensi del Regolamento, possono immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi alle prescrizioni degli articoli da 5 a 12 e devono assicurare la corretta esecuzione delle procedure di valutazione della conformità, dell'etichettatura e della documentazione prima della loro immissione sul mercato.

Tuttavia, nel caso in cui il fabbricante dell'imballaggio sia stabilito in un Paese extra UE e, di conseguenza, non sia soggetto direttamente alle disposizioni del Regolamento, **non risulta chiaro in che modo l'importatore europeo del prodotto imballato possa, nella pratica, adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 18**, in particolare a quello di immettere sul mercato esclusivamente imballaggi conformi alle prescrizioni stabilite dagli articoli da 5 a 12. Si ritiene pertanto necessario che venga fornito un chiarimento sulle modalità con cui tali obblighi possano essere effettivamente assolti dagli importatori in tali circostanze.

Inoltre, si ritiene opportuno avere conferma del fatto che, **nel caso di import diretto di imballaggi destinati a uso interno, senza successiva reimmissione sul mercato**, l'importatore **non è soggetto agli obblighi previsti dal PPWR**, poiché, in base a quanto disposto dall'**articolo 18, paragrafi 1 e 2**, tali imballaggi **non sono considerati come immessi sul mercato dell'Unione**.

11. Articolo 24 – Obbligo relativo agli imballi eccessivi

Il Regolamento dispone l'obbligo per gli operatori economici di ridurre gli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (artt. 24-33).

In particolare, l'**articolo 24** reca disposizioni relative agli imballaggi eccessivi. È previsto che entro il 1° gennaio 2030 gli operatori economici che riempiono imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto massimo, espressa in percentuale, non superi il 50%. Il testo recita infatti: *«Entro il 1° gennaio 2030 o 36 mesi dopo la data di entrata..., gli operatori economici che riempiono gli imballaggi in imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto non superi il 50 %»*.

Con riferimento all'applicazione dell'articolo 24, inoltre, **si ritiene opportuno chiarire se l'obbligo relativo alla limitazione dello spazio vuoto si applichi anche al trasporto di imballaggi vuoti**, come nel caso in cui un produttore (ad esempio di lattine metalliche) spedisca i propri prodotti (vuoti) ai clienti riempitori o titolari del marchio.

12. Articolo 25 e Allegato V – Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio

L'articolo 25 prevede **restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio**, stabilendo in particolare che, a decorrere dal **1° gennaio 2030**, gli operatori economici **non potranno immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V**. Si ritiene pertanto opportuno identificare con precisione l'elenco dei prodotti che rientrano nella categoria individuata dal regolamento definita come "preserves".

- **Imballaggi multipli di plastica monouso**

Il **primo punto** dell'elenco dell'Allegato V riguarda gli **"Imballaggi multipli di plastica monouso"**, per i quali il divieto riguarda *"gli imballaggi di plastica monouso usati presso il punto di vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, barattoli, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire ai consumatori di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione"*.

Su questo aspetto, si ritiene opportuno disporre di **ulteriori chiarimenti interpretativi** al fine di definire con precisione il **perimetro e l'ambito di estensione** della **clausola che esclude dal divieto gli imballaggi "necessari a facilitare la manipolazione"** (*handling*, nella versione inglese). A nostro avviso, **questa eccezione dovrebbe essere riferita alle bottiglie d'acqua e, più in generale, alle bevande**, poiché diversamente sarebbe possibile solo la vendita di bottiglie "sfuse", con tutte le conseguenze che si possono ben immaginare. Un'interpretazione "autentica" da parte della Commissione sul punto sarebbe pertanto auspicabile. In assenza di un chiarimento, un'applicazione restrittiva del divieto comporterebbe infatti l'impossibilità di commercializzare i multipack di acqua minerale e di altre bevande nella GDO, poiché la vendita di bottiglie sfuse non risulterebbe praticabile su larga scala. Inoltre, è evidente che, se dal campo di applicazione dell'eccezione fosse escluso il **film termoretraibile** che raggruppa le bottiglie in plastica (ad esempio i pack da sei unità), ciò determinerebbe effetti economici e ambientali rilevanti per il settore. Alla luce di quanto sopra, si ritiene indispensabile un chiarimento ufficiale da parte della Commissione europea, volto a **confermare che i multipack di bevande realizzati con film termoretraibili siano esclusi dal divieto di cui all'Allegato V**.

Inoltre, in relazione all'eventuale **limitazione di utilizzo** applicata anche ai **pardelli di bottiglie per latte o altre bevande** avvolti con film di plastica termoretraibile, non è chiaro se i pardelli di bottiglie per bevande rientrino tra questi casi in maniera generalizzata, se ne siano esclusi soltanto quando dotati di maniglia per la manipolazione, oppure se l'esclusione riguardi esclusivamente alcuni specifici formati o pesi.

Si ritiene pertanto indispensabile disporre di un elenco esaustivo degli imballaggi interessati dal divieto, nonché dei criteri che determinano l'esclusione dal medesimo. Occorre inoltre chiarire se le soluzioni di raggruppamento in carta siano escluse dal campo di applicazione.

Alla base della proposta sembrano esserci due principi:

1. evitare che i consumatori acquistino più del necessario;
2. ridurre l'immissione di plastica nell'ambiente.

Resta quindi da comprendere quale dei due principi debba prevalere, in particolare con riferimento ai multipack.

- **Imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati**

Il punto 2 dell'Allegato V stabilisce restrizioni per gli imballaggi in plastica monouso destinati a contenere meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, come ad esempio quelli della IV gamma.

Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione europea, in consultazione con gli Stati membri e con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), pubblicherà specifici orientamenti contenenti

esempi dei formati di imballaggio soggetti a restrizioni, le eventuali esenzioni applicabili e un elenco indicativo dei prodotti ortofrutticoli esclusi dall'Allegato V.

In tale contesto, risulta fondamentale chiarire se i prodotti della IV gamma rientrano o meno tra quelli soggetti alle restrizioni, considerando che le prestazioni dei materiali alternativi alla plastica non risultano, al momento, equiparabili a quelle della plastica tradizionale in termini di sicurezza igienico-sanitaria, mantenimento della qualità organolettica, e la *shelf-life*.

- **Imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering**

Il punto 4 dell'Allegato prevede delle restrizioni per *“Imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering”*. A tal proposito, si chiede **conferma circa l'esclusione delle monoporzioni di margarina destinate all'HORECA dalla categoria dei “condimenti” contemplata e, in generale, dalle restrizioni previste dall'Allegato V**. Tale prodotto, infatti, dovrebbe esulare da tale categoria sia da un punto di vista letterale, non essendo assimilabile ai *“condiments”* intesi nell'accezione anglofona da cui l'espressione è tradotta, sia da un punto di vista di *ratio* della norma, avendo caratteristiche di utilizzo e di conservazione ben diverse dalle altre categorie di prodotti inclusi nel medesimo punto, rendendo in tal modo ingiustamente complicata la sostituzione delle attuali modalità di presentazione e somministrazione nel settore HORECA. Inoltre, si richiede una conferma analoga anche per le **monoporzioni di burro**, per le quali – oltre alle argomentazioni già esposte per la margarina – va considerato anche il fatto che il burro non è un condimento, ma un prodotto lattiero-caseario ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Anche dal punto di vista delle modalità di consumo, le monoporzioni di burro non vengono utilizzate come condimento o salsa, ma come vero e proprio ingrediente, poiché vengono tipicamente impiegate dai clienti del settore HORECA per essere spalmate su pane, brioches e prodotti dolciari da forno, sia da sole che in combinazione con altri ingredienti.

- **Imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene nel settore ricettivo**

Si ritiene necessario avere conferma circa le seguenti considerazioni in merito all'applicazione del divieto relativo agli imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene nel settore ricettivo previsto al punto 5 dell'Allegato V.

In particolare:

- la restrizione si riferisca agli imballaggi in qualunque materiale di prodotti destinati a una singola prenotazione;
- il divieto faccia riferimento all'utilizzo nelle strutture che ricadono nella definizione di servizi di alloggio secondo i codici NACE in tabella:

Divisione	Gruppo	Classe	
55			Servizi di alloggio
	55.1		Alberghi e alloggi simili
		55.10	Alberghi e alloggi simili
	55.2		Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
		55.20	Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
	55.3		Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
		55.30	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
	55.9		Altri alloggi
		55.90	Altri alloggi

- gli imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene potranno essere usati in altri servizi/settori, ad esempio: Navi per trasporto passeggeri e/o merci – codice “H50 - Watertransport”; Trasporto aereo di passeggeri e/o merci – codice “H51 - Air transport”; come «minisize» o campioni omaggio (bustine, flaconcini, altro) dati nei negozi – codice NACE G47 - Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles, che include la vendita di cosmetici; in negozi non specializzati (codice NACE G47.1 – Retail sale in non-specialised stores); in negozi specializzati (codice NACE G47.7.5 – Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores).

13. Articolo 29 – Obiettivi di riutilizzo

L'articolo 29 stabilisce una serie di obblighi e obiettivi per il riutilizzo degli imballaggi, a decorrere dal 1° gennaio 2030.

Dal momento che i commi 2 e 3 dell'art. 29 stabiliscono “deroghe” che, di fatto, fissano obiettivi l'obiettivo del 100% di riutilizzo di alcuni imballaggi da trasporto – obiettivo che appare irrealizzabile e comporta costi elevati per la gestione della logistica delle merci, senza che ne sia dimostrato il reale vantaggio ambientale - Confindustria ha promosso un emendamento per la soppressione di tali commi. Nelle more della auspicata cancellazione delle disposizioni in esame, si riportano di seguito i principali dubbi interpretativi che necessitano di un chiarimento. Si evidenzia, inoltre, la necessità – in linea con gli impegni assunti dalla Commissione europea - di eliminare il “pallet wrapping” dal comma 1.

- **Obblighi di riutilizzo per trasporti tra stabilimenti della stessa impresa e tra operatori nello stesso Stato Membro**

Si chiedono chiarimenti sull'interpretazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 29, in particolare circa l'applicabilità dei requisiti di deroga rispetto al paragrafo 1 nei casi in cui i prodotti transitano unicamente attraverso i magazzini (appartenenti al medesimo operatore o a imprese collegato o associate all'operatore, oppure appartenenti a operatori diversi ma tutti ubicati nel medesimo Stato membro) senza essere disimballati. L'attuale formulazione non risulta chiara e l'estensione degli obblighi di riutilizzo a situazioni in cui il prodotto non viene disimballato solleva alcune perplessità, soprattutto dal punto di vista applicativo. Ad esempio, qualora un bene di consumo venga spedito da uno stabilimento ubicato in uno Stato membro a un utilizzatore finale situato in un altro Stato membro, transitando attraverso più magazzini (appartenenti al medesimo operatore o a imprese

collegato o associate all'operatore, oppure appartenenti a operatori diversi ma tutti ubicati nel medesimo Stato membro), non è chiaro se l'imballaggio debba essere riutilizzabile in ciascuna tappa del percorso, anche quando il prodotto non viene mai disimballato. A nostro avviso, tali disposizioni dovrebbero trovare applicazione unicamente nei casi in cui i prodotti vengano effettivamente disimballati e sussista il rischio che l'imballaggio vada perso.

- **Imballaggi per bevande e riuso**

L'articolo 29, comma 6, dispone: «*il distributore finale che mette a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita nel territorio di uno Stato membro garantisce che almeno il 10 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo*».

Da tale obbligo risultano escluse le bevande considerate altamente deperibili, come il latte e i prodotti lattiero caseari. Per analoghe problematiche legate alla deperibilità e agli aspetti microbiologici, si ritiene opportuno estendere l'esclusione anche ai succhi di frutta. Inoltre, si ritiene opportuno chiarire chi sia responsabile della realizzazione del "sistema di riutilizzo".

- **Obiettivi di riutilizzo per bevande e coerenza con i target nazionali**

Si ritiene necessario un chiarimento in merito all'applicazione delle regole relative agli obiettivi di **riutilizzo per le bevande** negli Stati membri che hanno già introdotto propri target nazionali di riuso, come Francia, Spagna e Austria, i quali presentano discipline differenti. In Austria, ad esempio, le bevande analcoliche fino a 0,5 litri sono attualmente esentate dagli obiettivi di riuso, mentre in Spagna gli obiettivi devono essere raggiunti congiuntamente da produttori e distributori finali. Si chiede pertanto di chiarire in che modo le nuove disposizioni del PPWR si coordineranno con la normativa nazionale vigente, e se gli Stati membri dovranno modificare la propria legislazione interna per adeguarsi ai nuovi requisiti europei, oppure se sarà prevista una forma di equivalenza o di riconoscimento dei sistemi nazionali già in vigore.

- **Obiettivi di riutilizzo applicabili ai "distributori finali"**

Inoltre, nei **paragrafi 6 e 14** dell'articolo 29 sono previsti per i "*distributori finali*" obiettivi stringenti legati al riutilizzo a decorrere dal 1° gennaio 2030, così come, per gli "*operatori economici*" obiettivi aspirazionali a decorrere dal 1° gennaio 2040. In tale contesto, il paragrafo 14 evidenzia la possibilità per gli Stati membri di esentare gli "*operatori economici*" dagli obblighi previsti. Lo stesso Regolamento definisce gli "*operatori economici*" come: "*il fabbricante, il fornitore, l'importatore, il distributore, il rappresentante autorizzato, il distributore finale e il fornitore di servizi di logistica*". Alla luce della definizione di "*operatore economico*" riportata dal Regolamento, si ritiene necessario chiarire se le esenzioni previste dall'articolo 29, paragrafo 14, possano applicarsi anche ai "*distributori finali*" per gli obblighi di riutilizzo introdotti a decorrere dal 1° gennaio 2030. Con riferimento al **paragrafo 6** e, in particolare, agli obiettivi di riutilizzo applicabili ai "distributori finali" a decorrere dal 1° gennaio 2030, si ritiene opportuno **chiarire se le bevande fornite ai consumatori tramite fusti possano essere considerate ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, con specifico riferimento ai distributori finali operanti nel settore Horeca.**

- **Obiettivi di riutilizzo per imballaggi da trasporto e tracciabilità**

Per quanto riguarda gli obiettivi di riutilizzo applicabili agli imballaggi da trasporto, si ritiene necessario ottenere chiarimenti circa le **modalità di calcolo delle rotazioni** previste dal Regolamento. In particolare, si chiede di specificare se, al fine di dimostrare la conformità ai requisiti di riutilizzo, gli imballaggi da trasporto riutilizzabili debbano essere identificati singolarmente tramite un codice univoco (ad esempio un QR code individuale), oppure se sia possibile l'identificazione per gruppi di imballaggi omogenei (ad esempio un set di 100 pallet contraddistinti dallo stesso codice).

- **Esenzioni dagli obiettivi di riutilizzo**

Alla luce del considerando 95, che ammette esenzioni dagli obblighi di riutilizzo nei casi in cui il riuso non sia praticabile (ad esempio per scatole di cartone con basso numero di rotazioni o per imballaggi di prodotti sensibili al contatto che richiedono lavaggi specifici), si chiede di chiarire quali criteri ambientali ed economici saranno utilizzati per valutare le richieste di esenzione dagli obiettivi di riutilizzo. A tale riguardo, si segnala l'opportunità di considerare le evidenze scientifiche disponibili, come lo studio del JRC *"Exploring the environmental performance of alternative food packaging products in the European Union"*, che ha evidenziato come, in talune categorie, l'imballaggio monouso possa presentare un impatto ambientale inferiore rispetto al riuso del PET e di altre plastiche, anche in termini di cambiamento climatico. Si chiede pertanto se tali risultati possano costituire una base tecnica per giustificare esenzioni specifiche per alcune tipologie di imballaggi monouso, nei casi in cui il riuso non risulti ambientalmente o economicamente vantaggioso.

- **Chiarimento termine "pails"**

In aggiunta, si ritiene necessario **chiarire** l'ambiguità interpretativa del termine "**pails**", in particolare con riferimento ai **target di riutilizzo riportati nell'articolo 29 del Regolamento**. Nella versione inglese del Regolamento, infatti, il termine "**pails**" è incluso tra i tipi di imballaggio soggetti ai requisiti di riutilizzabilità di cui al paragrafo 1 dell'art. 29. L'utilizzo nella traduzione italiana del termine "**secchi**" ha causato una certa confusione e ha sollevato dubbi sul fatto che si faccia riferimento anche ai cosiddetti "**paint buckets**", ossia ai secchielli di vernice ampiamente utilizzati nell'industria dei rivestimenti. Se così fosse, il rispetto di tali requisiti sarebbe estremamente difficoltoso.

Un'altra criticità dell'articolo 29 è relativa al fatto che i "**paint buckets**" sono "**imballaggi per la vendita**" ai sensi del PPWR e non dovrebbero pertanto rientrare nel campo di applicazione di tale articolo 29. In conclusione, con il termine "**pails**" non si dovrebbe fare riferimento ai "**paint buckets**" e, in aggiunta a ciò, i "**paint buckets**" non rientrerebbero nella definizione di "**sales packaging used for transporting products**" poiché sarebbero unicamente "**sales packaging**".

- **Recipienti trasportabili ricaricabili e riutilizzabili, destinati al contenimento di gas compressi, liquefatti e disciolti**

Considerato che l'articolo 29 disciplina anche i requisiti e gli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi in senso ampio, **occorre chiarire come dovranno essere gestiti, ai sensi del Regolamento, i recipienti trasportabili ricaricabili e riutilizzabili destinati al contenimento di gas compressi, liquefatti e disciolti.**

I recipienti trasportabili ricaricabili e riutilizzabili, destinati al contenimento di gas compressi, liquefatti e disciolti, con specifico riferimento ai gas tecnici, speciali e medicinali, ai gas di petrolio liquefatti (GPL) e al gas naturale, pur se classificati come imballaggi, non hanno solo la funzione di

“contenere” il prodotto “gas” destinato alla vendita e alla distribuzione. Il gas, infatti, non può essere utilizzato senza il suo sistema di confinamento e la bombola è corredata da dispositivi “funzionanti” e “funzionali” all’uso del prodotto (valvola, manometro, riduttore di pressione, disco di rottura, ecc.). Per questo la Direttiva europea TPED considera tali recipienti “Apparecchiature” a Pressione Trasportabili².

Le bombole ricaricabili rimangono per tutta la loro durata di servizio – che può superare i 50 anni – di proprietà del fornitore del gas, il quale ne garantisce la manutenzione e la revisione periodica. Tali recipienti sono soggetti alla normativa ADR/RID relativa al trasporto di merci pericolose, che prevede controlli periodici obbligatori sotto la supervisione di un ispettore ministeriale o di un organismo notificato. In caso di esito positivo della prova periodica, la bombola può essere rimessa in servizio per un ulteriore periodo di validità, variabile in funzione della tipologia di recipiente e del gas contenuto; in caso contrario, deve essere messa fuori servizio e resa inidonea a contenere gas sotto pressione, con registrazione dell’attività sul certificato di revisione periodica. I recipienti dismessi vengono poi ceduti come rottame ferroso dal proprietario alle fonderie.

In Italia, i costi di conferimento e smaltimento di tali recipienti non sono a carico del sistema CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), che ha riconosciuto l’esonero dal pagamento del contributo ambientale (CAC) per le bombole di gas. Inoltre, il materiale di composizione è identificato in modo univoco mediante la punzonatura obbligatoria sull’ogiva del recipiente, come previsto dalle norme di costruzione.

Le aziende produttrici di gas, proprietarie delle bombole, hanno già implementato sistemi di riutilizzo consolidati, basati sulla tracciabilità dei recipienti tramite codici a barre o altri sistemi equivalenti. In alcuni settori (gas alimentari, medicinali e GPL) tale tracciabilità è obbligatoria per legge. Nel comparto del GPL è inoltre operativo un sistema di cauzione che incentiva la restituzione delle bombole da parte dei consumatori finali³; analoghe pratiche di cauzione sono diffuse anche nel settore industriale e talvolta disciplinate dalle Camere di Commercio.

Alla luce di quanto sopra, **si ritiene che il sistema in essere possa essere riconosciuto come un “sistema di riutilizzo”, senza prevedere ulteriori oneri a carico degli operatori dei settori interessati.**

- **Obiettivi di riutilizzo – possibili esenzioni per prodotti sensibili al contatto**

Alla luce del considerando 95, che ammette esenzioni dagli obblighi di riutilizzo nei casi in cui il riuso non sia praticabile (ad es. scatole di cartone con basso numero di rotazioni e taluni imballaggi per prodotti sensibili al contatto che richiedono lavaggi specifici), si chiede di chiarire se gli imballaggi destinati a **prodotti sensibili al contatto**, come ad esempio le **cassette per ortofrutta o per prodotti alimentari deperibili**) possano rientrare tra le fattispecie **esentabili** ai sensi dell’articolo

² Direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili, recepita in Italia con Decreto Legislativo 12 giugno 2012, n. 78

³ D.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, art. 10, “Norme in materia di cauzioni delle bombole”

29 e se sia prevista la pubblicazione, tramite **atti delegati**, di un **elenco ufficiale** delle relative esenzioni.

Ai fini dell'applicazione degli obblighi dell'articolo 29 (commi 1-3) occorrerebbe distinguere chiaramente cosa si intenda per "imballaggio per la vendita" rispetto agli "imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti", esplicitando che andrebbero considerati "imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti" unicamente quegli imballaggi che non hanno altro scopo oltre al trasporto. Ad esempio, una cassa in polistirene espanso utilizzata come imballaggio isolante per la vendita del pesce non dovrebbe costituire un "imballaggio per la vendita per il trasporto di prodotti" in quanto è necessaria anche a preservare le caratteristiche organolettiche del prodotto fresco, consentirne la manipolazione nel banco fresco e nelle celle frigorifere (funzione isolante e immagazzinamento).

- **Obiettivi di riutilizzo - Sistemi di riutilizzo e tracciabilità**

Con riferimento all'articolo 29, si chiede inoltre se sia già disponibile, o se sia prevista, la **pubblicazione di un elenco ufficiale dei sistemi di riutilizzo riconosciuti**. In parallelo, si ritiene necessario ottenere un chiarimento circa le modalità per dimostrare la conformità agli obblighi di riuso nei casi in cui il cliente non provveda alla restituzione dell'imballaggio riutilizzabile. Si richiede, inoltre, di indicare quali **documenti tecnici e quali sistemi digitali** siano ritenuti validi ai fini della tracciabilità del riuso.

- **Imballaggio da trasporto (Stretch hood)**

Con riferimento agli *stretch hood*, si chiede **conferma** che un materiale monouso che, dopo l'uso, perda le proprie proprietà tecniche **non possa essere considerato riutilizzabile** ai sensi dell'art. 3, punto 27, **salvo** che tali proprietà possano essere ripristinate mediante **ricondizionamento**, come previsto dall'art. 3, punto 32, e dall'allegato VI, parte B. Si richiede, inoltre, di chiarire se il **riutilizzo per finalità diverse** dall'uso originario possa essere **conteggiato** ai fini del PPWR e se siano previsti **consorzi o servizi di supporto** dedicati alla gestione dei film riutilizzabili.

- **Big Bags (FIBC) per trasporto merci ADR**

Si chiede di confermare che, qualora rientrino tra gli imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2008/68/CE (Rif. Art. 29.4a), i **Big Bags destinati al trasporto di merci ADR siano esenti dagli obblighi di riutilizzo**.

14. Articolo 39 – Dichiarazione di Conformità UE

In considerazione del fatto che gli articoli da 5 a 12 del Regolamento richiedono l'adozione di atti delegati o di esecuzione per poter essere pienamente applicati e implementati, e che tali atti entreranno in vigore dopo il 12 agosto 2026, si ritiene **necessario chiarire quali dati e informazioni debba contenere la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 39**.

Ai sensi dell'**articolo 39** del Regolamento, infatti, la **dichiarazione di conformità deve attestare la rispondenza dell'imballaggio alle prescrizioni di sostenibilità ed etichettatura** (artt. da 5 a 12).

Tuttavia, poiché non vi sono indicazioni specifiche circa l'entrata in vigore dell'articolo 39, si assume che la dichiarazione di conformità debba essere redatta a partire dal 12 agosto 2026, data di applicazione del Regolamento.

Considerato inoltre che non tutti i requisiti di cui agli articoli da 5 a 12 saranno applicabili dalla stessa data, si pone la questione se, per i requisiti non ancora operativi, debba continuare a trovare applicazione la Direttiva 94/62/CE, che, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, del Regolamento resta applicabile per alcune parti:

- **etichettatura per indicare il materiale di composizione dell'imballaggio;**
- **presunzione di conformità relativamente alla minimizzazione in peso e volume degli imballaggi;**
- rettifica degli obiettivi di riciclo in funzione del riutilizzo e obiettivi di riciclo al 2008 e regole di calcolo del conseguimento degli obiettivi di riciclo;
- comunicazioni degli Stati membri alla Commissione.

Alla luce di quanto sopra, si può concludere che la dichiarazione di conformità debba essere redatta per i requisiti di cui agli articoli da 5 a 12, man mano che questi saranno applicabili. Pertanto, alla data del **12 agosto 2026, la dichiarazione di conformità riguarderà esclusivamente l'articolo 5**, qualora pertinente per l'imballaggio in questione. I successivi requisiti dovranno essere aggiunti alla dichiarazione nel momento in cui saranno implementati i relativi atti di esecuzione o delegati.

Inoltre, sarebbe utile chiarire che, per quanto riguarda l'art. **10 relativo alla minimizzazione degli imballaggi, fino al 31 dicembre 2029 la presunzione di conformità vada garantita secondo la Direttiva 94/62/CE** (come specificato nell'articolo 70), senza la necessità di inserire il requisito nella dichiarazione; dal 1° gennaio 2030, invece, il requisito di minimizzazione dovrà fare riferimento all'articolo 10 del Regolamento e pertanto dovrà far parte della dichiarazione di conformità.

Infine, con riferimento alle Dichiarazioni di Conformità, si chiede di fornire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- Si chiede **conferma** che il modello riportato nell'**Allegato VIII** sia l'unico formato valido e che **non** siano previste versioni semplificate, alla luce dei richiami contenuti negli artt. **15(2)** e **39(2)** e nell'**Allegato VII**.
- In merito alla decorrenza degli obblighi, si chiede di **confermare** che la **Dichiarazione di Conformità** dovrà essere messa a disposizione dei clienti **a partire dal 12 agosto 2026**, data di applicazione del Regolamento, relativamente agli articoli applicabili (art. **71**).
- Si richiede di **chiarire** se, qualora il produttore fornisca la propria dichiarazione, l'utilizzatore che appone il **logo** debba emetterne una **nuova** oppure possa **conservare** quella ricevuta.
- Si chiede di chiarire se un'impresa che vende imballi privi di logo sia esonerata dagli obblighi del fabbricante. In particolare, si chiede **conferma** dell'interpretazione secondo cui è considerato **fabbricante** chi fa progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il **proprio nome o marchio commerciale**. Se l'imballaggio fa parte di un'unità di vendita in cui è apposto il logo dell'azienda, allora l'azienda è considerata fabbricante (Art. 3.13).

Alternativamente, se l'azienda non appone da nessuna parte il suo logo, a seconda del suo ruolo nella filiera, si classifica come fornitore (Art. 3.16), distributore (Art. 3.18) o distributore finale (Art. 3.21).

- Si chiede di **confermare** che la **successiva apposizione** di un'etichetta riportante il **proprio logo** comporti, di per sé, l'assunzione del ruolo di **fabbricante** ai sensi dell'art. **3(13)**, anche nel caso in cui sull'imballaggio restino indicati i riferimenti dell'operatore che lo ha materialmente fabbricato.

15. Articolo 45 – Responsabilità estesa del produttore

Riteniamo necessario ottenere una conferma in merito al fatto che, per le **imprese manifatturiere situate in uno Stato membro che commercializzano prodotti di consumo, la vendita a un distributore** (e, quindi, non direttamente a un utilizzatore finale) situato in un altro Stato membro **non si configuri il ruolo di produttore** e non siano pertanto richieste né l'iscrizione al registro dei produttori di quello Stato membro né la nomina di un rappresentante autorizzato in detto Stato membro.

Gli obblighi di responsabilità estesa del produttore ricadono, infatti, sui distributori che acquistano i prodotti da un altro Stato membro e li immettono per la prima volta sul mercato del proprio Paese.

Su questo punto è fondamentale fare chiarezza, poiché alcune interpretazioni sostengono che le imprese debbano iscriversi ai registri di tutti gli Stati membri in cui commercializzano i propri prodotti, con il conseguente obbligo di nominare un rappresentante autorizzato.

Una posizione chiara sarebbe quindi determinante per evitare che le imprese intraprendano operazioni complesse e onerose che, a nostro avviso, il Regolamento non richiede.

16. Articolo 67 – Modifiche della direttiva (UE) 2019/904

L'articolo 67 introduce modifiche alla direttiva (UE) 2019/904 (cosiddetta "SUP"), relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. In particolare, il **paragrafo 5 dell'articolo 67 amplia l'elenco dei formati di imballaggi monouso in plastica la cui immissione sul mercato sarà vietata a partire da febbraio 2029**. Tra questi rientrano anche gli anelli in plastica per multipack, utilizzati come imballaggi multipli. La disposizione, tuttavia, non specifica il divieto per materiali diversi dal PET, **lasciando intendere che l'impiego di R-PET o di plastiche simili riciclate possa rimanere consentito. Si ritiene pertanto opportuno ottenere conferma in tal senso.**

Inoltre, con riferimento agli ambiti di sovrapposizione tra la direttiva SUP e il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), si ritiene utile acquisire chiarimenti in merito all'eventuale esistenza di **linee guida unificate** con riferimento a tali ambiti di sovrapposizione.

17. Allegato II – Categorie e parametri per valutare la riciclabilità degli imballaggi

L'Allegato II del Regolamento elenca le diverse categorie e i parametri per la valutazione della riciclabilità degli imballaggi.

A questo proposito, non risulta chiaro a quale delle categorie elencate nell'Allegato appartengano i sacchi B2B (come, ad esempio, 25 kg PE/Alu). Si ritiene pertanto necessario un chiarimento in merito.

18. Questioni ulteriori e casi specifici

Oltre agli aspetti già trattati nei precedenti capitoli, si evidenziano di seguito alcune ulteriori questioni interpretative e operative emerse in relazione all'applicazione del Regolamento, riguardanti diverse tipologie di imballaggi e materiali specifici.

- **Accesso prioritario**

Il Considerando 42 stabilisce che *«Gli operatori economici dovrebbero essere incentivati ad aumentare la quantità di contenuto riciclato nella parte di plastica degli imballaggi. Un modo per conseguire tale obiettivo è la modulazione del contributo della responsabilità estesa del produttore sulla base della percentuale di contenuto riciclato presente negli imballaggi. In tali casi la modulazione dovrebbe essere basata su norme comuni per il calcolo e la verifica del contenuto riciclato di tali imballaggi. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere i sistemi esistenti che concedono un accesso prioritario ed equo al materiale riciclato al fine di conseguire gli obiettivi sul contenuto riciclato minimo, a condizione che siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Inoltre, l'accesso prioritario dovrebbe essere concesso a prezzi di mercato per i materiali riciclati e la quantità di riciclati cui è accordato l'accesso prioritario dovrebbe corrispondere alla quantità di imballaggi resi disponibili nel territorio dello Stato membro interessato dall'operatore economico entro un determinato periodo di tempo»*

Tuttavia, non risulta chiaro se tale disposizione debba applicarsi anche ai **nuovi sistemi** e, in particolare, se si estenda anche ai materiali riciclati diversi dalla plastica per i quali, al momento, non sono previsti obiettivi di contenuto di riciclato.

- **Imballaggi di materie prime (MP)**

Per quanto riguarda gli **imballaggi provenienti da Paesi extra-UE che non risultino conformi alle prescrizioni del Regolamento**, qualora il prodotto non venga ulteriormente trasportato e non entri quindi nel mercato dell'Unione, è ritenuto **sufficiente procedere al riconfezionamento in un imballaggio conforme**, senza ulteriori segnalazioni (rif. artt. 3, par. 10; 4, par. 1; 18, par. 2). Si chiede conferma in tal senso.

Si rileva, inoltre, la necessità di chiarire eventuali problematiche di responsabilità tra operatori economici che potrebbero emergere nell'ambito delle catene di riuso.

Con riferimento agli **obblighi informativi**, si chiede di confermare che il rimando a un QR code o al sito web del produttore non è considerato sufficiente a soddisfare i requisiti informativi previsti dal PPWR. È comunque necessario apporre l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 12, paragrafo 1, mentre il QR code **può** essere utilizzato in aggiunta.

Infine, occorre chiarire chi sia il **soggetto responsabile nel caso in cui un distributore reimmetta sul mercato un imballaggio originale non conforme**.

- **Octabin (cartone + liner PE/HDPE)**

Si chiede di confermare che gli **octabin**, costituiti da cartone con liner in PE o HDPE, siano da considerare **imballaggi da trasporto** e, pertanto, **esenti dai target di riutilizzo** (40–70%) previsti dal Regolamento, in quanto assimilabili alle scatole di cartone (rif. considerando 95 e art. 29, par. 4, lett. d).

Si chiede altresì di confermare che tali imballaggi **restano comunque soggetti ai criteri di riciclabilità e di minimizzazione del materiale**, non essendo previste specifiche deroghe in tal senso (rif. artt. 6 e 10).

- **Pallet**

Per quanto riguarda i **pallet**, si ritiene utile un chiarimento circa la **possibile istituzione di consorzi** o servizi dedicati, volti a favorire il ritiro e il riutilizzo di tali imballaggi.

Sarebbe inoltre opportuno precisare se le prescrizioni del Regolamento si applichino anche ai pallet provenienti da Paesi extra-UE.

- **Big Bags (FIBC)**

Con riferimento ai **Big Bags**, occorre chiarire se le esenzioni ADR trovino applicazione anche per il trasporto di rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi.

Inoltre, si chiede di chiarire se siano previsti **consorzi o sistemi di riuso** operanti **su scala extra-UE**, al fine di favorire la circolarità di tali imballaggi anche al di fuori del territorio dell'Unione.

- **Etichette**

Si chiede di confermare che le etichette debbano essere progettate in modo da non compromettere la riciclabilità complessiva dell'imballaggio, in linea con le disposizioni sulla progettazione per il riciclo.